



SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E RICOSTRUZIONE, CONFERENZE DI SERVIZI

### **Ai Comuni della Regione Lazio**

Responsabili degli Uffici tecnici e dei Settori  
Lavori Pubblici

e p.c. alla Direzione regionale per le Politiche  
Abitative e la Pianificazione Territoriale,  
Paesistica e Urbanistica

**OGGETTO:** Indirizzi procedurali per le conferenze di servizi relative ad opere pubbliche o di pubblico interesse in deroga alle modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 18-ter, comma 1, lett. b-ter), della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 ed in variante ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 327/2001.

A seguito dell'indizione di conferenze di servizi decisorie aventi ad oggetto l'approvazione di opere pubbliche o di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 327/2001 in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, si ritiene di dover fornire, alle amministrazioni procedenti, chiarimenti ed indirizzi procedurali sulle modalità di gestione di tali conferenze, opportunamente concordati con la Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica.

Occorre premettere che la fattispecie di intervento finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità risulta ammissibile in deroga alle modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 18-ter, comma 1, lettera b-ter) della LR 24/1998:

*Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo:*

(...)

*b-ter) **previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** sono consentite la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.*

La Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, con nota prot. reg. 261/20 del 03/04/2019, ha chiarito che il parere del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), in quanto preventivo, si configura quale momento prodromico, oggetto di un separato procedimento finalizzato ad autorizzare la deroga paesaggistica prevista dall'art. 18-ter della l.r. 24/1998.

Il suddetto parere ministeriale, rivestendo inoltre carattere vincolante, condiziona la procedibilità della relativa istanza, in quanto un parere negativo alla deroga da parte del MIBAC non permette di dare avvio ad alcun procedimento di autorizzazione paesaggistica, né in procedura ordinaria né in conferenza di servizi.



Configurandosi quindi come condizione di procedibilità per l'avvio di qualsiasi procedimento finalizzato al rilascio del titolo autorizzatorio paesaggistico, **l'assenso alla deroga paesaggistica da parte del MIBAC deve essere acquisito prima dell'indizione della conferenza di servizi.**

Si sintetizzano di seguito le principali fasi della procedura ex art. 19 del d.P.R. 327/2001 per opere pubbliche o di pubblico interesse, in deroga alle modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico, da applicare in caso di nuova indizione di conferenza di servizi.

- 1) Prima dell'approvazione del progetto preliminare (*"studio di fattibilità tecnico economica"* art. 23 co. 5-bis d.lgs. 50/2016<sup>1</sup>) o definitivo dell'opera da parte del consiglio comunale, il comune richiede al MIBAC il rilascio del parere sulla deroga di cui all'art. 18-ter co. 1 lett. b-ter), allegando la delibera di Giunta Comunale di proposta di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di approvazione del progetto preliminare (*"studio di fattibilità tecnico economica"* art. 23 co. 5-bis d.lgs. 50/2016) o definitivo.

Il parere richiesto ai sensi dell'art. 18-ter co. 1 lett. b-ter), non reso entro il termine di 90 giorni, si intende acquisito ai sensi dell'art. 17-bis co. 3 della legge 241/1990 (silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche).

- 2) Solo una volta acquisito tale parere - espressamente o ai termini del suddetto art. 17-bis - il Consiglio Comunale procede con l'approvazione del progetto preliminare (*"studio di fattibilità tecnico economica"* art. 23 co. 5-bis d.lgs. 50/2016) o definitivo, che costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

Ai fini dell'adozione della variante, si suggerisce di approvare con delibera di Consiglio Comunale lo studio di fattibilità tecnico economica ed indire la successiva conferenza di servizi sul progetto definitivo ai sensi dell'art. 14 co. 2 della L. 241/1990, ricorrendo **sempre alla forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter)**, poiché la variazione dello strumento urbanistico presuppone un grado di complessità elevato della decisione e degli interessi da comporre.

- 3) Il Comune indice la conferenza di servizi sul progetto definitivo, allegando all'atto di indizione l'assenso alla deroga paesaggistica rilasciato dal MIBAC, ovvero indicando chiaramente se sia stato acquisito ai sensi dell'art. 17-bis co. 3 della legge 241/1990. All'atto di indizione è altresì allegata la delibera di Consiglio Comunale di approvazione dello studio di fattibilità tecnico ed adozione della variante urbanistica.
- 4) L'atto di indizione della conferenza di servizi, con allegata la delibera di Consiglio Comunale di adozione della variante, vengono depositati per il periodo di pubblicazione (20 giorni<sup>2</sup>) durante il quale possono essere presentate osservazioni alla variante urbanistica. La prima riunione della conferenza simultanea viene fissata al termine del periodo di pubblicazione ed entro 45

<sup>1</sup> art. 23 co. 5bis d.lgs. 50/2016: *"Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5"*.

<sup>2</sup> Artt.5 e 6 LR 36/1987 ed art. 6 L. 167/1962

giorni dall'indizione ai sensi dell'art. 14 ter co. 1 e le osservazioni ricevute vengono esaminate e controdedotte dalle Amministrazioni competenti in sede di Conferenza di Servizi.

- 5) Nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi viene acquisita, unitamente agli ulteriori atti di assenso necessari, l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004.

Si ricorda che in questo caso è esclusa la forma subdelegata, secondo quanto precisato nella sopra citata nota prot. reg. 261120 del 03/04/2019: "nella fattispecie di cui alla lettera b-ter) è da escludere l'operatività della delega di funzioni autorizzatorie a favore dei comuni come regolata dalla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8. Pur ottenuto il consenso alla disapplicazione della disciplina paesaggistica vigente, il procedimento di autorizzazione paesaggistica può essere incardinato esclusivamente presso gli uffici regionali, in quanto gli interventi da autorizzare si collocano comunque in una dimensione derogatoria e discrezionale che è opportuno venga gestita e controllata secondo un modello di tipo accentrato".

- 6) Dal punto di vista urbanistico, in sede di conferenza di servizi viene effettuata la verifica sulla compatibilità della variante da parte della Regione o dalla Provincia, ai sensi dell'art. 50bis della LR 38/1999, che esprime il proprio parere attraverso le strutture tecniche competenti; un **eventuale dissenso da parte della Regione o della Provincia sulla variante urbanistica costituisce posizione prevalente**<sup>3</sup>, mentre si intende acquisito senza condizioni il parere non reso nel termine stabilito nell'atto di indizione della conferenza di servizi, fissato in 90 giorni ai sensi della L. 241/1990.
- 7) La determinazione di conclusione della conferenza di servizi costituisce approvazione dell'opera in variante ed il Consiglio Comunale in una successiva seduta dispone l'efficacia della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 co. 4 del d.P.R. 327/2001.

Nei casi di conferenze di servizi in corso, aventi ad oggetto l'approvazione di opere pubbliche o di pubblico interesse in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, indette senza avere preventivamente acquisito l'assenso alla deroga paesaggistica da parte del MIBAC, i lavori della conferenza di servizi dovranno essere interrotti e potranno essere ripresi solo dopo avere acquisito il parere favorevole del MIBAC, espressamente o in base al già citato art. 17-bis. Successivamente, in sede di conferenza di servizi, saranno acquisiti i pareri degli enti concorrenti alla formazione dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004 (MIBAC e Regione).

IL FUNZIONARIO  
ing. Maria Scarso



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
dott. Luca Ferrara



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Andrea Tardiola



<sup>3</sup> Art. 19 co. 4 DPR 327/2001: (...) **se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale.**